

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3858

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PERRONE, RUSSO GIUSEPPE, NAPOLI, CACCIA, FARAGU-
TI, FONTANA GIOVANNI, FONTANA ELIO, RENDE, CARTA,
PISICCHIO, RUBINO, STEGAGNINI, DE COSMO, RUSSO
FERDINANDO**

Presentata il 12 gennaio 1983

Norine per l'immissione in ruolo di alcune categorie del personale docente della scuola elementare e secondaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 20 maggio 1982, n. 270, se ha il merito di avere immesso nei ruoli oltre 100.000 docenti, eliminando, sia pure in parte, la figura del docente precario, ha causato però parecchi scompensi e malumori soprattutto in quei docenti abilitati con nomina dei presidi, i quali pur avendo prestato per tanti anni un lodevole servizio nella scuola, si sono visti privati di una giusta immissione nei ruoli a partire dal 10 settembre 1982. Si tratta di professori validi che hanno solo il marchio di avere ricevuto una nomina di supplenza, firmata dai presidi e non dai provveditorati.

Senza dubbio ci troviamo di fronte ad una palese ingiustizia in quanto questi professori hanno fattivamente partecipato alle riunioni degli organi collegiali, hanno proceduto alla valutazione degli alunni, hanno fatto parte delle commissioni di

esame, svolgendo tutti i compiti indispensabili per un buon andamento della scuola, sottoponendosi altresì a tutte le responsabilità di natura didattica ed amministrativa alla pari dei loro colleghi già immessi nei ruoli.

È giusto quindi che questa categoria di professori, come pure i docenti esclusi che hanno prestato servizio nei corsi CRA-CIS, popolari e nei CSP, vengano presto « recuperati » per sanare quella palese ingiustizia che come si è rilevato ha creato parecchi malumori negli interessati ed in tutti gli ambienti scolastici e sociali.

Questa proposta di legge si compone di sei articoli ed ha quale obiettivo prioritario quello di immettere, a partire dal 10 settembre 1982, nei ruoli gli insegnanti abilitati supplenti e gli idonei nei precedenti concorsi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il personale docente ed educativo nominato supplente annuale nell'anno scolastico 1981-82, fornito di abilitazione all'insegnamento per cui ha prestato servizio è immesso nei ruoli in data decorrente dal 10 settembre 1982.

Sono parimenti immessi nei ruoli, con la stessa decorrenza, gli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado abilitati che abbiano svolto servizio per un biennio in qualità di supplenti temporanei con nomina dei presidi nel sessennio antecedente il 10 settembre 1982.

ART. 2.

Il personale di scuola elementare che abbia conseguito nei concorsi a cattedre una votazione non inferiore ai sette decimi e che abbia svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, prestati anche negli istituti legalmente riconosciuti parificati ed in qualità di supplenti con nomina dei direttori didattici nelle scuole primarie nel sessennio antecedente al 10 settembre 1982, è immesso nei ruoli a partire dal 10 settembre 1982.

ART. 3.

Gli insegnanti dei corsi CRACIS, popolari di tipo A, B, C e C speciale, dei corsi popolari estivi e festivi, compresi quelli delle discipline speciali, che abbiano svolto un corso completo nell'anno scolastico 1980-1981, riconfermati dai provveditori nell'anno scolastico 1981-82, saranno immessi nei ruoli a partire dal 10 settembre 1982.

ART. 4.

Gli insegnanti di educazione fisica, attività ginnico-sportiva, educazione musicale e attività musicali che abbiano due anni completi di servizio compiuto nel sessennio antecedente al 10 settembre 1982, sono immessi nei ruoli a partire dal 10 settembre 1982.

ART. 5.

I docenti sprovveduti di abilitazione, nominati supplenti dai provveditori nell'anno scolastico 1981-82 e che abbiano prestato servizio in un altro anno scolastico per almeno 180 giorni, saranno immessi nei ruoli a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in cui avranno conseguito l'abilitazione, mediante concorso che sarà indetto entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

Il personale direttivo delle scuole secondarie di primo grado, fornito di abilitazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado può chiedere il passaggio per la direzione di istituti di secondo grado in cui viene insegnata la disciplina per cui essi sono abilitati.